

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 09569/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9569 del 2024, proposto da

Maria Franco, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marcella Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Formez Pa, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Terry Gallo, Arianna Capriari, Francesco Pugliese, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di merito e dei vincitori adottata dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 14/6/2024 relativamente al 'Concorso pubblico del

Ministero della Giustizia per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area Funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia', inerente il Codice BO - distretto di Corte di Appello di Bologna n. 196;

- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586:ID del Ministero della Giustizia del 17/06/2024 pubblicato sul sito del Ministero di Giustizia, con il quale è stata disposta l'assunzione, fino al 30/06/2026, di n. 3840 candidati dichiarati vincitori nei diversi distretti/codici di concorso, con particolare riferimento al 'codice BO – Distretto della Corte d'Appello di Bologna n. 196;
- del provvedimento – prot. m_dg.DOG. 27/06/2024.0011397.ID del Ministero della Giustizia del 27/6/2024 pubblicato sul sito del Ministero di Giustizia, con il quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso al fine di coprire i posti ancora disponibili e la conseguente assunzione a tempo pieno fino al 30/6/2026, degli ulteriori candidati dichiarati vincitori, con particolare riferimento al Codice BO – Distretto della Corte d'Appello di Bologna n. 196 unità e della relativa graduatoria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quali il bando di Concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente, o anche non conosciuti, i verbali della Commissione RIPAM, i verbali della Commissione esaminatrice; gli atti di valutazione dei titoli e della attribuzione dei punteggi; gli atti di convocazione delle sedi ed i conseguenti contratti di lavoro stipulati relativamente al Codice BO - Distretto della Corte d'Appello di Bologna n. 196 unità;
- di ogni altro atto connesso anche allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il diploma di specializzazione conseguito dalla ricorrente in esito alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, sia pure secondo modalità non appropriate, risulta comunque dichiarato in domanda, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione, anche in esito all'attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della stessa, addizionando il punteggio già attribuitole con quello omesso in relazione al posseduto diploma di specializzazione;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che attesa la peculiarità della questione le spese possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda cautelare proposta in via incidentale;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 gennaio 2025;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO